UNISIN FALCRI-SILCEA
Unione di Banche Italiane
IL PUNTO SU...

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO VII N. 16 - 12/09/2012
SUPPLEMENTO AL PERIODICO "AL PLURALE"

LE NUOVE NORME PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tra le tante novità introdotte con la Legge 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), entrata in vigore dal 18 luglio 2012, ci sono anche le nuove disposizioni in materia di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Le nuove norme stabiliscono che l'efficacia della risoluzione del contrattato di lavoro, a seguito di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, rimane sospesa fino all'espletamento della relativa procedura di convalida.

Di seguito si riportano le nuove modalità di convalida previste dalla Legge 92/2012.

- Per le Lavoratrici durante il periodo di gravidanza e per le Lavoratrici e i Lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o del minore adottato o affidato, le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro devono essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
- In tutti gli altri casi la/il Lavoratrice/Lavoratore deve procedere alla convalida alternativamente:
  - presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  - presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente;
  - presso le sedi individuate dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;
  - mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (modello "UniLav") inviata dal Datore di lavoro al Centro per l'Impiego.

Più dettagliatamente, l'iter relativo alla nuova procedura di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro può essere così riassunto:

- il Datore di lavoro, una volta ricevute le dimissioni della/del Lavoratrice/Lavoratore, dovrà entro 30 giorni invitare la/lo stessa/o Lavoratrice/Lavoratore, a mezzo lettera raccomandata a/r, ad attivarsi per la convalida delle dimissioni presso gli Enti sopra citati o a rilasciare la dichiarazione di conferma delle dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
- la Lavoratrice o il Lavoratore, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell'invito del Datore di lavoro, può:
  - aderire allo stesso;
  - non aderire all'invito formulato (in questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto);
  - comunicare la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale (in tal caso il contratto di lavoro si ripristina dal giorno successivo alla comunicazione della revoca stessa).

Infine, si sottolinea che qualora il Datore di lavoro non provveda a trasmettere alla Lavoratrice o al Lavoratore la comunicazione contenente l'invito alla convalida, nei modi e nei tempi sopra descritti, le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro si considerano prive di effetto.

SUL NOSTRO SITO

WWW.FALCRIUBI.IT

IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE E LO STRALCIO SPECIFICO

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" –> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".